

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (nel seguito indicato con la parola Amministrazione), con sede in via Crescenzo n. 17/c - Roma, codice fiscale 80184430587, rappresentato da dirigente dr. _____, giusta delega del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati e come tale abilitato ad impegnare l'Amministrazione stessa,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" prevede all'articolo 4, comma 7, che il Ministero della Giustizia, di seguito per brevità anche "Amministrazione" possa avvalersi di Consip S.p.A. (per brevità anche Consip), anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della Giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della Giustizia;
- in attuazione della previsione normativa sopra richiamata il Ministero della Giustizia e la Consip hanno stipulato, in data 25 novembre 2010, una convenzione che individua ambiti di intervento e specifiche attività che Consip è chiamata a eseguire per conto dell'Amministrazione, ivi compreso lo svolgimento di procedure dirette all'acquisizione e messa a disposizione dei beni e dei servizi funzionali ai progetti informatici dell'Amministrazione medesima, nonché il monitoraggio delle relative attività contrattuali;
- Consip, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla predetta convenzione, ha indetto, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, con bando pubblicato sulla GUUE S___ del _____ e sulla GURI n. ___ del _____, una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di assistenza e gestione sistemistica e applicativa;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;



- il presente contratto verrà stipulato direttamente dall'Amministrazione e non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente:
_____;
- le attività oggetto del presente appalto non hanno dato origine - allo stato - ad oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta);
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Amministrazione affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizi di presidio delle sedi
 - b) Servizi di gestione dei sistemi e delle reti
 - c) Servizi di gestione delle postazioni di lavoro
 - d) Servizi di assistenza applicativa all'utenza
 - e) Servizi di Single Point of Contact (SPOC)
 - f) Servizi di identificazione, autenticazione e autorizzazione (IAA)
 - g) Servizi di supporto specialistico.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico e relative appendici.



4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che il Ministero della Giustizia non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 18 S e 11 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati, secondo le modalità previste dal Capitolato, presso le sedi dell'Amministrazione, ad eccezione del servizio di SPOC che sarà erogato presso una sede del Fornitore.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
9. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA, AFFIANCAMENTO E MIGRAZIONE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Amministrazione all'Impresa. Il contratto è immediatamente efficace e vincolante per l'Impresa a decorrere dalla data di stipula del medesimo, mentre per l'Amministrazione il contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.
2. Affiancamento iniziale. Entro il termine di 45 giorni (*o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo*), decorrenti dalla data di comunicazione dall'Amministrazione all'Impresa dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto, l'Impresa dovrà affiancare, a titolo gratuito, il fornitore uscente che attualmente svolge il servizio, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.



Il termine ultimo del periodo di affiancamento, svolto sulla base del progetto di presa in carico dei servizi approvato dall'Amministrazione, ha valore di "Data di inizio attività".

L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.

3. Periodo transitorio di migrazione. Entro il termine di 6 mesi (*o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo*), decorrenti dalla "Data di inizio attività", l'Impresa dovrà porre in essere le attività di implementazione del nuovo modello anche sulla base del progetto di migrazione dei servizi approvato dall'Amministrazione.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale dell'Amministrazione o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. L'impresa non riceverà alcun compenso aggiuntivo per il servizio di affiancamento di fine fornitura, intendendosi questo integralmente remunerato attraverso l'erogazione, nel corso di esecuzione contrattuale, del canone mensile di cui al successivo art. 165 comma 2.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.



3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa deve essere in possesso del Nulla osta di sicurezza complessivo (N.O.C.S.), di cui all'art. 26 del D.P.C.M. 3 febbraio 2006, in corso di validità, ovvero del Nulla osta di sicurezza industriale (NOSI), di cui all'art. 42 del D.P.C.M. 22 luglio 2011.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
9. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall'Amministrazione. L'Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell'Amministrazione, e restituire gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
10. L'Impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dall'Amministrazione all'inizio di ciascun obiettivo per l'intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo.
11. Al termine delle attività contrattuali, l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità dell'Amministrazione medesima degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, e dei prodotti programma utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione degli stessi.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del



presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a quattro anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni dei singoli servizi sono disciplinate all'interno del Capitolato Tecnico e che l'Amministrazione si riserva di



richiedere, nell'ambito del servizio di supporto specialistico, lo svolgimento di taluni interventi con modalità "a corpo", sulla base della stima proposta dall'Impresa.

2. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva il diritto, in ragione di differenti scelte organizzative sulle sedi da presidiare e/o di variazioni delle quantità degli apparati da gestire (acquisizioni, dismissioni, ecc.), di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, riportate sul Capitolato Tecnico, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo".

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa, entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico e i suoi allegati, dovrà consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, e quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo stabilito dall'Amministrazione nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a riconsegnarlo all'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 >

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma



3.>

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico e i suoi allegati, dovrà consegnare all'Amministrazione il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascuna attività continuativa oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. Nel corso di esecuzione contrattuale l'Impresa si impegna a consegnare, entro i termini stabili nel Capitolato Tecnico il Piano di Lavoro Generale aggiornato e, su richiesta dell'Amministrazione, i Piani dei singoli interventi, pena l'applicazione delle penali.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro Generale e nei Piani di Lavoro dei singoli interventi, comporterà l'applicazione delle penali.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo all'Amministrazione stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla data della comunicazione dei sopra citati motivi del dissenso, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
7. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti comma del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE



1. Il fornitore indica quale referente unico delle attività contrattuali il/la sig./sig.ra _____ e si impegna a nominare un referente tecnico per ognuno dei servizi erogati, ai quali i responsabili dell'Amministrazione potranno fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa si impegna a consegnare i *curricula* dei referenti tecnici indicati e, ove l'Amministrazione ne faccia richiesta, i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica .
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e relative Appendici ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione.
10. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità



del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti della fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto delle indicazioni e secondo le modalità previste nel Capitolato medesimo, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo i tempi previsti nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a "*ritardo o mancata consegna dei prodotti*"
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni rese volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno effettuate con cadenza trimestrale, in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della



cauzione prestata dall'Impresa.

7. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO

1. Fermo quanto altro stabilito nel presente Articolo, il presente contratto è sottoposto dall'Amministrazione, anche attraverso terzi da questa autorizzati, al monitoraggio previsto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001 e ss.mm.ii.
2. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente all'Amministrazione la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
4. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
5. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, all'Amministrazione e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
6. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2003**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.
7. In ogni caso, l'Impresa si impegna a far eseguire periodicamente, almeno una volta l'anno, un approfondito audit sui servizi oggetto del presente Contratto, condotto da una primaria società specializzata scelta dall'Impresa medesima previo espresso gradimento dell'Amministrazione; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza dell'Amministrazione o terzi da questa nominati. L'Amministrazione potrà richiedere, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.

ARTICOLO 14 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a



comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 15 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del **Piano della Qualità Generale**, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese in cui si è verificato l'inadempimento.
2. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del **Piano di Lavoro Generale**, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese in cui si è verificato l'inadempimento.
3. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna di ciascun **Piano di Lavoro del singolo intervento**, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Corrispettivo mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese in cui si è verificato l'inadempimento, per la parte relativa al servizio oggetto dell'intervento.
4. Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore **IQ5 - Rilievi sulla fornitura**, durante il periodo di rilevazione semestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione semestrale.
5. Per ciascun giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore **IQ7 - Slittamento di scadenze contrattuali**, durante il periodo di rilevazione semestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione semestrale.
6. Per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento complessivo relativo al **LdS1- Disponibilità dei sistemi**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.



7. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS2 - Ripristino dell'operatività dei sistemi e degli apparati di rete**, durante il periodo di rilevazione trimestrale e per ciascuna delle classi di priorità previste, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
8. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS3 - Esecuzione delle attività sui sistemi e sugli apparati di rete**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
9. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS4 - Ripristino dell'operatività delle postazioni di lavoro**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
10. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS5 - Esecuzione delle modifiche sulle postazioni di lavoro**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
11. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS6 - Esecuzione delle attività di assistenza applicativa**, durante il periodo di rilevazione trimestrale e per ciascuna delle classi di priorità previste, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
12. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS7-A - Tempestività di risposta alle richieste effettuate via telefono**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
13. Per ogni centesimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS7-B - Tempestività di risposta alle richieste effettuate via telefono**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
14. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS8 - Tempestività di risposta alle richieste effettuate via e-mail**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
15. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS9 - Tempestività di assegnazione delle richieste**, durante il periodo di rilevazione



- trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
16. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS10 - Accuratezza nell'assegnazione delle richieste**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
 17. Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento relativo al **LdS11 - Tempestività di presa incarico delle richieste**, durante il periodo di rilevazione trimestrale, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) del Canone mensile complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 2, maturato nel mese successivo al periodo di rilevazione trimestrale.
 18. In caso di sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
 19. L'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo" comma 1 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - ii. immissione nella rete interna dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
 20. Nel periodo transitorio di migrazione, di cui al precedente Articolo 2 S "Durata, affiancamento e migrazione", comma 3, il mancato raggiungimento dei valori di soglia previsti per i livelli di servizio e per gli indicatori di qualità non sarà soggetto all'applicazione di penali, ma contribuirà alla determinazione del raggiungimento degli obiettivi di prestazione. Il Fornitore dovrà comunque impegnarsi al raggiungimento dei valori di soglia definiti ed ogni scostamento dovrà essere motivato e dettagliato formalmente nella specifica rendicontazione.
 21. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
 22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto



disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
24. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
- ~~25.~~ Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € _____, ___ = (_____/___), al netto di IVA.
2. Il Canone mensile per i servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. A), B), C), D), E) e F), è composto da:
 - a) Corrispettivo per l'attività di erogazione dei servizi di presidio delle sedi, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), commisurato al numero di sedi oggetto del servizio, secondo le tipologie specificate nel Capitolato tecnico (Centri Servizi Nazionali, Centri Servizi Distrettuali, Sedi Presidiate), moltiplicato per un dodicesimo del relativo canone unitario di cui all'Allegato I al presente Contratto. In caso di esercizio dell'opzione di presidio ridotto, il corrispettivo per l'attività prestata è determinato in misura pari al 50% rispetto all'importo previsto per la sede presidiata;
 - b) Corrispettivo per l'attività di erogazione dei servizi di gestione dei sistemi, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), commisurato al numero di sistemi gestiti (fisici presidiati, fisici non presidiati, virtuali presidiati, virtuali non presidiati), come specificato nel Capitolato tecnico, moltiplicato per un dodicesimo del relativo canone unitario di cui all'Allegato I al presente Contratto;
 - c) Corrispettivo per l'attività di erogazione dei servizi di gestione delle reti, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), pari a un dodicesimo del relativo canone di cui all'Allegato I al presente Contratto;



- d) Corrispettivo per l'attività di erogazione dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c), commisurato al numero delle PDL affidate in gestione come da Capitolato tecnico, moltiplicato per un dodicesimo del relativo canone unitario di cui all'Allegato I al presente Contratto;
- e) Corrispettivo per l'attività di erogazione dei servizi di assistenza applicativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera d), remunerato sulla base del numero delle applicazioni (complesse con molti utenti, semplici con molti utenti, complesse con pochi utenti, semplici con pochi utenti), oggetto di assistenza come da Capitolato tecnico, moltiplicato per un dodicesimo del relativo canone unitario di cui all'Allegato I al presente Contratto;
- f) Corrispettivo per l'attività di erogazione del servizio di Single Point of Contact (SPOC) di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera e), remunerato sulla base del numero degli utenti interni assistiti come da Capitolato tecnico, moltiplicato per un dodicesimo del relativo canone unitario di cui all'Allegato I al presente Contratto;
- g) Corrispettivo per l'attività di erogazione del Servizio di identificazione, autenticazione e autorizzazione (IAA) cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera f), remunerato sulla base del numero delle utenze come da Capitolato tecnico, moltiplicato per un dodicesimo del relativo canone unitario di cui all'Allegato I al presente Contratto;
3. Il canone mensile di cui al precedente comma è formato dalle seguenti componenti:
- 90% parte fissa, che verrà corrisposta comunque;
 - 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di osservazione di tutte le soglie migliorative indicate nel Piano della Qualità
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" (servizi di Supporto Specialistico di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera g), il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dall'Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.
5. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Sistemista senior/DBA	€ _____, ___ = (____/___)
Sistemista	€ _____, ___ = (____/___)
Sistemista junior	€ _____, ___ = (____/___)

6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



7. Le tariffe e i canoni mensili sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
10. Si precisa che Nel periodo di affiancamento, di cui al precedente Articolo 2 S "Durata, affiancamento e migrazione", comma 2, l'Impresa non ha diritto ad alcun corrispettivo o rimborso spese; nel periodo transitorio di migrazione, di cui al precedente Articolo 2 S "Durata, affiancamento e migrazione", comma 3, l'Impresa ha diritto al corrispettivo determinato sulla base dei canoni offerti e delle quantità di cui al dimensionamento iniziale (paragrafo 13 del presente Capitolato Tecnico).

ARTICOLO 17 S

FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo" l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
 - a) servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. A), B), C), D), E) e F):
 - a.1) con riferimento al 90% di cui all'art. 16 S comma 3, calcolato in funzione delle indicazioni di cui all'art. 16 S, comma 2, mensilmente in via posticipata
 - a.2) con riferimento al 10% di cui all'art. 16 S comma 3, calcolato in funzione delle indicazioni di cui all'art. 16 S, comma 2, al raggiungimento degli obiettivi di prestazione, ovvero:
 - 5%, semestralmente in via posticipata, al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione IP1
 - 2%, trimestralmente in via posticipata, al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione IP2
 - 3%, trimestralmente in via posticipata, al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione IP3.
 - b) Interventi di tipo "a consumo":
 - b.1) con riferimento al 100% di cui all'art. 16 S comma 4, con cadenza mensile, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai "consuntivi attività" approvati dall'Amministrazione.
2. Sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Impresa, l'Amministrazione opera una ritenuta dello 0,50 per cento; tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla



singola tipologia di attività: A) *Presidio delle sedi*; B) *Gestione dei sistemi*; C) *Gestione delle reti*; D) *Gestione delle Postazioni di Lavoro*; E) *Assistenza applicativa all'utenza*; F) *Single Point of Contact (SPOC)*; G) *Identificazione, autenticazione e autorizzazione (IAA)*; H) *Supporto Specialistico e/o* alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, ed all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

4. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione , _____.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____,



in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento..

ARTICOLO 18 S

RISOLUZIONE



1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara (ex art. 38, Certificazione di qualità), ovvero per l'erogazione dei servizi (NOS);
 - e) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9 G;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 G;
 - h) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Collaudo ed accettazione", art. 15 S "Penali", art. 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,



4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, li _____

L'Amministrazione

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

<inserire corretta numerazione articoli>

- con riferimento alle presenti **Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo __ S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo __ S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo __ S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo __ S - Piano della Qualità;

Articolo __ S - Garanzie;

Articolo __ S - Pianificazione delle attività;

Articolo __ S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo __ S - Consegna dei prodotti;

Articolo __ S - Penali

Articolo __ S - Risoluzione

Articolo __ S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle **Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo __ G - Aumento e varianti

Articolo __ G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo __ G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo __ G - Obblighi di riservatezza

Articolo __ G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo __ G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo __ G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo __ G - Cauzione



Articolo __ G - Recesso

Articolo __ G - Recesso per giusta causa

Articolo __ G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo __ G - Trasparenza dei prezzi

Articolo __ G - Subappalto

Articolo __ G - Foro esclusivo

Articolo __ G - Trattamento dei dati personali

Articolo __ G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo __ G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.
231/2001

Articolo __ G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
